



procedura assicurativa il risarcimento di eventuali danni patiti dal debitore in conseguenza  
 È inoltre disciplinata all'art. 13 una responsabilità per colpa in capo al creditore.  
 Nel capo IV del regolamento sono poi disciplinati i mezzi di ricorso avverso l'OESC a tutela del  
 atto concorsuale dell'importo dell'obbligazione.

**4. La ricerca all'estero dei beni del debitore.**

Nel regolamento in esame assume grande importanza il tema della trasparenza dei patrimoni.  
 All'art. 14 è disciplinata la richiesta di informazioni sui conti bancari. Il creditore presenta la  
 richiesta di conto presso una banca di un determinato Stato membro.  
 L'accesso ai dati dell'art. 14 può essere avviato dal creditore indipendentemente dal fatto  
 che il primo caso di cui si sta parlando è trasmessa dall'autorità giudiziaria, presso cui è depositata la  
 richiesta di ottenere le informazioni necessarie per il piano di liquidazione concorsuale del debitore.  
 Se invece il creditore non dispone ancora del titolo esecutivo la richiesta di informazioni può  
 essere presentata al giudice concorsuale, il quale potrebbe essere compromesso. Con il  
 presente regolamento si intende garantire che i dati personali e i dati personali possano essere utilizzati e  
 trattati a garanzia del patrimonio in liquidazione e che i dati personali possano essere utilizzati e

**5. Considerazioni finali.**

Il legislatore comunitario ha cercato di bilanciare i tempi differenti di attuazione del  
 regolamento e l'esperienza applicativa potrà dire se l'OESC consentirà un recupero del credito celere

**VUOI RICEVERE OGNI MARTEDI' LE NEWS GRATUITE  
 DI PROCEDURA CIVILE? Compila il form.**

**Le questioni più interessanti ogni settimana sulla tua casella di posta elettronica.**  
 Ogni martedì riceverai sulla tua casella di posta elettronica la newsletter della settimana  
 con le novità giurisprudenziali ("note a sentenze") ed approfondimenti su questioni di  
 particolare rilevanza ("focus della settimana").



//

